

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 1951

(53ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDI

del Vice Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia » (N. 1651):

| | |
|--|---------------|
| MONALDI, <i>relatore</i> | Pag. 630, 635 |
| JANNUZZI | 633, 634 |
| SACCO | 633 |
| FALCK | 634 |
| BARBARESCHI | 634 |
| COSATTINI | 634 |
| PISCITELLI | 635 |
| SALVAGIANI | 635 |
| MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> | 636 |

« Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici » (N. 1674) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|------------------------------------|-----|
| PRESIDENTE | 638 |
| MONALDI, <i>relatore</i> | 637 |

« Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 » (N. 1623):

| | |
|--|---------------|
| MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> | Pag. 638, 639 |
| ZANE, <i>relatore</i> | 638, 639 |
| FARINA | 639 |
| SALVAGIANI | 639 |
| SACCO | 639 |

(Discussione e approvazione)

« Modifiche al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali » (N. 1676) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|--|----------|
| PRESIDENTE | 639, 641 |
| PEZZINI, <i>relatore</i> | 640, 641 |
| MONALDI | 640, 641 |
| MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> | 641 |

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bosco Lucarelli, Braccesi, Caso, Cosattini, D'Aragona, Falck, Farina, Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

Interviene alla riunione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Marazza.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia » (N. 1651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Monaldi.

MONALDI, relatore. Onorevoli colleghi, dovendo riferire su questo disegno di legge concernente l'assicurazione facoltativa è opportuno che io mi soffermi su taluni elementi.

A) Le leggi istitutive. Una prima formulazione dell'assicurazione facoltativa per le pensioni in Italia si ebbe nel 1859 con il regio decreto 15 luglio 1859, n. 3595, che istituì la « Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia ». Fu amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, ebbe vita effimera; dopo breve tempo cessò ogni attività.

Nel 1898 venne istituita la « Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai ». Era il seme che doveva poi portare all'attuale « Istituto nazionale della previdenza sociale ». L'assicurazione era volontaria: lo iscritto non assumeva impegni particolari, cioè non si obbligava a versamenti periodici e continuativi; egli poteva versare come e quando voleva: la liquidazione veniva commisurata alle somme versate.

Nel 1919 il regio decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 istituiva la Previdenza obbligatoria. A lato al nuovo sistema però rimase l'assicurazione facoltativa. E questa fu mantenuta anche in sede di coordinamento delle leggi previdenziali. Il decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1824 le dedica tutto il titolo IV negli articoli dall'85 al 96; le norme ivi dettate sono tuttora vigenti. Gli oggetti dell'assicurazione facoltativa sono la tubercolosi, l'invalidità, la vecchiaia e la morte. I soggetti sono rappresentati da molteplici categorie tra le quali entro certi limiti sono gli artigiani, i coltivatori diretti, i commercianti, gli industriali, gli esercenti libere professioni, gli impiegati.

Per quanto attiene all'invalidità, vecchiaia e morte sono contemplati due ruoli:

il ruolo delle mutualità per i soli eventi invalidità e vecchiaia, e il ruolo dei contributi riservati che nel caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione di pensione assicura il rimborso delle somme versate ai superstiti.

B) Lo sviluppo e il significato sociale. La « Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia » istituita nel 1859 fu più un'affermazione di principio che una realtà concreta non avendo l'istituzione assunto alcuna vitalità.

Mal riuscito fu pure l'esperimento della Previdenza libera istituita con la legge del 1898 con la denominazione di « Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ». Gli iscritti furono sempre pochi; nel quinquennio 1906-1910 le nuove unità affluenti in ciascun anno all'assicurazione si aggiravano intorno alle 37.000 e moltissimi dopo i primi versamenti sospendevano le corresponsioni: le pensioni raggiungevano cifre irrisorie e non metteva conto pagarle sotto forma di rendita: le liquidazioni venivano quasi sempre fatte in capitale in soluzione unica.

Con l'istituzione della Previdenza obbligatoria nel 1919, l'assicurazione facoltativa perdettero ancora terreno tanto che negli anni successivi al 1920 i nuovi iscritti si ridussero a 5-6.000 l'anno ed erano rappresentati in prevalenza da alunni delle scuole elementari (mutualità scolastica) i quali effettuavano un versamento unico annuo di lire 5.

Le cose stavano a questo punto quando verso il 1947 l'assicurazione facoltativa sembra prendere un tutt'altro orientamento. Eccovene i dati: nuovi iscritti nel 1943: 1.609; 1944: 1.116; 1945: 1.772; 1946: 4.682; 1947: 17.103; 1948: 34.317; 1949: 45.067; 1950: 52.129.

I dati ora esposti hanno bisogno di un breve commento.

Non tenendo conto della « Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia », istituita nel 1859, la vita dell'assicurazione facoltativa può considerarsi divisa in tre periodi.

Il primo periodo va dal 1898 al 1919: è il ventennio nel quale l'assicurazione facoltativa costituisce l'unica forma previdenziale in atto nel nostro Paese. Nonostante ciò essa non si afferma nella coscienza delle masse; poche unità vi fanno ricorso e anche queste poche ne traggono

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

53ª RIUNIONE (31 maggio 1951)

un rendimento di gran lunga inferiore a quello che era nei voti del legislatore.

Il secondo periodo va dal 1919 al 1945. È il tempo dell'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione facoltativa si minimizza fin quasi ad annullarsi. Sembrerebbe logico pensare che le esigenze sociali in materia previdenziale erano soddisfatte attraverso l'assicurazione obbligatoria.

Il terzo periodo inizia con il 1946 e prosegue tuttora: nonostante l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria, per certi aspetti più estesa rispetto al periodo antecedente, l'assicurazione facoltativa assume un orientamento talmente estensivo da non trovare analogia con nessun'altra epoca.

Viene subito da domandarsi quali nuovi motivi si siano inseriti nella vita sociale a dare un così imponente impulso a questo ramo della Previdenza.

Io non dubito che chi si limitasse a vedere il fenomeno nelle semplici linee da me prospettate penserebbe a un subitaneo risveglio della coscienza previdenziale dei cittadini sotto l'imperio degli eventi della guerra e del dopoguerra e lo additerebbe con compiacimento come espressione di un accresciuto senso di responsabilità tra le masse. Purtroppo però non si tratta di questo: i motivi del recente inflazionismo assicurativo sono del tutto diversi.

Quando nel 1946 con il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375 lo Stato ritenne doveroso integrare le pensioni obbligatorie, dispose analoghe provvidenze a favore delle assicurazioni facoltative. Da allora tutti i provvedimenti via via disposti (ulteriori integrazioni, indennità di contingenza, indennità di caropane) vennero in pari misura applicati all'una e all'altra assicurazione. La situazione che ne è derivata si può desumere dal seguente esempio, naturalmente in posizione estrema: un cittadino al 50° anno di età si è iscritto all'assicurazione facoltativa e ha versato per dieci anni consecutivi cinque lire l'anno. A partire dal 60° anno di età, a norma delle leggi istitutive, quel cittadino avrebbe diritto alla liquidazione di una pensione annua di lire 6,39. Al contrario per effetto delle integrazioni e delle indennità disposte nel dopoguerra egli liquiderà una pensione enormemente più elevata che al 65° anno sarà all'incirca di lire 5.000 mensili pari a lire 60.000 annue.

Non è chi non veda in questo esempio il vero motivo dell'estensione ognora crescente dell'assicurazione facoltativa registrata nell'ultimo quinquennio.

Venendo quindi a delle considerazioni conclusive, il primo quesito che si profila alla mente di chiunque esamini obiettivamente il problema è se l'assicurazione facoltativa risponda a una reale esigenza sociale.

L'esperienza in proposito valutata limitatamente al primo cinquantennio è assolutamente negativa. Non può infatti considerarsi rispondente a un'istanza di ordine generale una istituzione alla quale fanno ricorso ogni anno poche migliaia di cittadini e da cui questi stessi cittadini, dopo avervi fatto ricorso, trascurano di trarre tutto il possibile rendimento.

Ma vi è un'altra considerazione non meno valida. L'Istituto della previdenza sociale avendo assunto le funzioni di organo per l'attuazione della mutualità obbligatoria a larga base sociale mal risponde alle esigenze di una previdenza facoltativa che è a base individuale. Per questa esistono altri Enti che hanno studiato le più diverse forme anche popolarissime di assicurazione libera. Colui che vuol garantirsi una pensione ha ampia possibilità di scelta. Cosicché apparirebbe logico concludere che l'assicurazione facoltativa nell'ambito della Previdenza sociale non ha una sua specifica ragione di essere.

Ma vi è un altro quesito di non minore importanza: se sia, non dico doveroso da parte dello Stato, ma solamente equo che le pensioni liquidate in virtù dell'assicurazione facoltativa debbano essere integrate al pari delle pensioni derivanti da contributi obbligatori.

L'assicurato facoltativo compie un atto volontario di previdenza al pari di colui che contrae un'assicurazione privata. Egli versa i suoi contributi in valuta legale e acquista il diritto a una rendita vitalizia espressa in valuta legale. Se il fatto che quella valuta oggi ha perduto gran parte del suo originario potere di acquisto portasse come conseguenza un diritto di rivalutazione della rendita vitalizia, non si comprende come tale diritto non dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli altri risparmiatori, primi tra questi quelli che compiono atti previdenziali presso altri Istituti (titolari di polizze-vita, possessori di titoli pubblici, clienti di Casse di risparmio, ecc.).

Nè valido è il concetto che l'iscrizione all'assicurazione facoltativa avesse avuto il significato di un atto previdenziale destinato a dare sufficienza economica nel periodo di vita pensionabile. Sino al 31 dicembre 1940 il valore medio delle pensioni da assicurazione facoltativa era di lire 240 annue, il che dimostra ineccepibilmente che l'assicurato faceva affidamento su altri cespiti o altri risparmi.

Io voglio pensare che il legislatore nel 1946 attribuendo alle pensioni facoltative gli stessi vantaggi e le stesse integrazioni attribuite ai pensionati da assicurazione obbligatoria si sia ispirato a un concetto sociale. Ma se ciò può giustificare il provvedimento per chi già godeva di pensione, non si comprende come analogo trattamento di estremo favore possa essere consentito per chi l'assicurazione aveva in corso e peggio ancora per i nuovi iscritti. Qui si cade, non dico nella demagogia, ma in un vero atto di ingiustizia distributiva con danno di terzi.

Ingiustizia distributiva perchè si favoriscono senza alcun giustificato motivo individui che, più che animati dal senso della previdenza, sono sospinti all'assicurazione da un miraggio di facile guadagno.

Con danno di terzi perchè le integrazioni disposte dalla legge, per carico al Fondo di solidarietà sociale al quale gli assicurati facoltativi non contribuiscono, gravano sui datori di lavoro, sui lavoratori e, per la parte riservata allo Stato, sulla collettività. E non si tratta di somme irrilevanti essendo in atto un'erogazione a questo titolo di circa tre miliardi annui, cifra questa che rimanendo così la situazione sarebbe destinata ad aumentare con ritmo crescente e in proporzioni assai elevate.

Ho esposto i motivi che giustificano e rendono urgente l'emanazione di un provvedimento legislativo. Ma è da ritenersi che un tal provvedimento non possa limitarsi alla semplice sospensione delle iscrizioni nell'assicurazione facoltativa così come propone il disegno di legge 1651 sottoposto dal Governo al nostro esame.

Gli elementi che scaturiscono dalla disamina sommariamente condotta impongono disposizioni più decise e più estese:

1) L'assicurazione facoltativa in un cinquantennio di vita si è dimostrata pressochè inutile: si può quindi sopprimerla, facendo salvi i diritti derivanti dalla legge istitutiva per tutti coloro che sono iscritti:

2) le integrazioni istituite con le leggi del dopoguerra non rispondono ad un criterio di giustizia sociale: fatti salvi i diritti di chi in atto è pensionato o ha presentato domanda di pensione, tutti gli altri ne debbono rimanere esclusi.

Conseguentemente si propone di modificare il disegno di legge 1651 come segue:

Art. 1.

Il titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 è abrogato.

Restano in vigore le norme di cui agli articoli 59 lettera e), 89, 90, 92, 93, 94, 95 del detto decreto-legge, anche per quanto riguarda i versamenti futuri, per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti all'assicurazione facoltativa.

Art. 2.

A coloro che liquidano la pensione per effetto e secondo le norme dell'assicurazione facoltativa non si applicano le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche, nonchè quelle del decreto-legge 29 luglio 1947, n. 689.

I benefici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge, di cui al precedente comma, restano confermati a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in corso di godimento di pensione o hanno già presentato domanda per ottenerne la liquidazione.

Art. 3.

Nei casi pei quali sia previsto per legge o regolamento il trasferimento nell'assicurazione facoltativa di contributi versati a Fondi o Casse speciali di previdenza, si procede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo del trasferimento, al rimborso senza interessi all'iscritto o ai suoi aventi diritto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

JANNUZZI. È evidente nel testo del disegno di legge governativo l'intenzione di dare un carattere di temporaneità, di transitorietà a queste disposizioni fino a quando non si sia diversamente provveduto. Ciò appare chiaramente dall'articolo 1.

In verità è stata per me una sorpresa la proposta del relatore. Vorrei dire, con tutto il rispetto che ho per l'amico Monaldi, che la sua iniziativa esorbita un po' dalle funzioni di relatore, il quale dovrebbe limitarsi a dire che cosa pensa del disegno di legge, che ha carattere transitorio e sospensivo. Se il relatore insistesse nella sua proposta di sostituire — e non, si badi, di modificare in parte — il disegno di legge governativo con un testo che, non soltanto nel suo contenuto formale ma soprattutto nel suo contenuto sostanziale, è radicalmente diverso da quello proposto dal Ministro, nel senso che da una semplice sospensione egli propone addirittura di passare alla soppressione dell'istituto, allora io dovrei affermare che il relatore deve in tal caso presentare, di iniziativa parlamentare, un disegno di legge in separata sede e noi lo esamineremo. Noi per il momento desideriamo soltanto di conoscere quale è il suo pensiero sul disegno di legge presentato dal Ministro. Che egli abbia in mente di proporre un altro disegno di legge è cosa che al presente non può riguardarci. Noi infatti siamo chiamati a decidere su questo disegno di legge che, ripeto, ha un carattere puramente sospensivo.

Scendendo nel merito io mi domando se sembra proprio al relatore che, fino a che tutta la materia non sia disciplinata, noi possiamo prendere un provvedimento radicale in un determinato settore senza il necessario coordinamento tra il settore che attualmente stiamo esaminando e tutta la materia assicurativa e di previdenza sociale. Evidentemente la sospensione in questo momento ci pone in condizioni di evitare gli inconvenienti lamentati nel passato, ma soltanto una disciplina coordinata con tutto il settore previdenziale ed assistenziale ci potrà dare la possibilità di regolare più concretamente la materia. In ogni caso io dico che noi in questo momento, ove la Commissione fosse del parere che la proposta del relatore Monaldi debba essere presa in esame, non siamo assolutamente in condizione di pronunziarci e pertanto sarei dell'avviso di chiedere un rinvio per un più approfondito esame.

SACCO. Desidererei conoscere per mia istruzione personale — e chiedo scusa ai colleghi se dimostro una certa ignoranza in materia — se effettivamente sussistono oggi le categorie previste dall'articolo 85 della legge. Tale articolo dice:

« Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e di vecchiaia:

1) le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'articolo 37;

2) coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio;

3) gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni libere che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a lire 1.000;

4) le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a lire 120;

5) gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'articolo 33, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo ».

Ora, alcune di queste categorie oggi non sussistono più, perchè nessun artigiano o coltivatore diretto o commerciante, industriale o professionista paga delle somme inferiori alle lire 1.000. O paga di più oppure non paga niente ed in quest'ultimo caso vuol dire che non appartiene alla categoria indicata, perchè se vi appartenesse pagherebbe un contributo che, fosse pure minimo, sarebbe sempre superiore alle 1.000 lire. E nessuno è iscritto per contributi inferiori a cento lire per imposte dirette. Queste due categorie pertanto, che sarebbero forse le più numerose, vengono a mancare.

Altrettanto dicasi della categoria di persone cui fa riferimento l'articolo 37 e cioè le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Io quindi non so per quali categorie vi sia l'iscrizione obbligatoria e quali invece possano iscriversi volontariamente alla Cassa di assicurazione. Chiederei pertanto dei chiarimenti in tal senso al relatore o al Ministro.

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

FALCK. Poichè l'onorevole relatore ha fatto cenno alla mutualità scolastica, intendo sottolineare come essa abbia avuto un innegabile successo. Nel caso quindi dell'abolizione, dal relatore proposta, della assicurazione facoltativa, credo che si dovrebbe stabilire una situazione particolare per quella forma di assistenza.

BARBARESCHI. Non posso non contestare alcune dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore a proposito dell'assicurazione facoltativa, specialmente per quel che riguarda gli inizi della nostra assicurazione, che furono appunto assicurazioni facoltative e che divulgarono il principio assicurativo nelle classi assicuratrici italiane e prepararono il terreno all'assicurazione obbligatoria del 1919. Non è vero che le assicurazioni facoltative furono dagli inizi fino al 1919 ben misera cosa, poichè io ricordo tutta l'azione svolta dalle nostre organizzazioni sindacali dal 1885 in poi e potrei citare qui numerosi casi di contratti di lavoro collettivi.

Credo di interpretare anche il pensiero dei miei compagni dicendo che avrei votato contro il progetto del Ministro e lo avrei pregato di presentarci un provvedimento più completo che tenesse conto di quelle che furono le deliberazioni della nostra Commissione, deliberazioni che ormai hanno tre anni di anzianità, e che non fosse soltanto un provvedimento sospensivo.

Però dopo le proposte avanzate dal relatore Monaldi, credo che sarebbe meglio sospendere ogni decisione, in modo da poter prendere visione con più attenzione della diffusa relazione e del progetto modificato per essere in grado

nella prossima riunione di affrontare con maggior preparazione la discussione.

JANNUZZI. Se il senatore Barbareschi fa una proposta formale di sospensiva per esaminare il progetto Monaldi, debbo allora dichiarare di trasformare in pregiudiziale la mia obiezione. Io penso che la proposta Monaldi non possa essere presa in esame perchè costituisce un nuovo disegno di legge diverso dallo attuale, e che perciò deve essere presentato dall'onorevole Monaldi in altra sede.

Se però si intende chiedere una sospensiva generica per poter approfondire meglio la materia io concordo nella richiesta.

BARBARESCHI. La mia è una proposta di puro e semplice rinvio della discussione.

COSATTINI. A me pare che il progetto presentato dal Governo debba e possa essere senz'altro preso immediatamente in esame. Qui si tratta di evitare che le disposizioni di legge tuttora in vigore in materia abbiano una ulteriore applicazione. Si impone quindi l'accettazione della proposta governativa di sospendere l'efficacia di tali leggi, perchè in caso contrario si verrebbe a consentire l'acquisizione di diritti che domani ingiustamente e tardivamente noi contesteremmo. Mi pare quindi che non osti all'ulteriore esame della materia l'approvazione per intanto della proposta governativa, sulla quale possiamo essere tutti di accordo.

Rimane la proposta più ampia dell'onorevole relatore, in ordine alla quale il collega Jannuzzi ha fatto una eccezione di proceduralità e di legittimità. Tutto ciò potrà essere materia di successivo esame, ma intanto mi pare che occorra evitare che il danno si perpetui.

Io mi permetto di sottolineare che si deve tenere presente nella proposta Monaldi la salvaguardia dei diritti quesiti. Infatti dei 2000 assicurati volontari, a cui si è fatto cenno, esistenti fino al 1942, buona parte ha origine dalla sottoscrizione di quote fatte dalle società di mutuo soccorso. Queste società, che ebbero vita per tradizione mazziniana alla fine del secolo scorso e che durarono soltanto una decina di anni nel secolo presente, si trovarono ad un determinato momento ad avere assunto nel campo dell'assicurazione facoltativa l'impegno di corrispondere pensioni che poi la massa dei depositi e dei versamenti raccolti non consen-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

53ª RIUNIONE (31 maggio 1951)

tiva di mantenere. È avvenuto allora che molte di queste società hanno versato tutti gli importi raccolti alla Cassa provvedendo all'iscrizione facoltativa di tutti i propri iscritti.

Ora, tutti questi diritti quesiti che rimontano a tempi lontani debbono essere indubbiamente salvaguardati. Anche qui si tratta proprio di uno sforzo di adeguamento alle necessità assicurative che sarebbe, sia pure dopo tanto tempo, poco lodevole disconoscere.

Io penso quindi che tali diritti debbono essere mantenuti salvi, che la proposta Monaldi meriti un più attento e ponderato esame e che senz'altro possa aver oggi accoglimento la proposta del Ministro per la sospensione della facoltà dell'iscrizione facoltativa.

PISCITELLI. Io sono contrario al rinvio della discussione, come del resto sono contrario al disegno di legge. Viceversa farei la seguente proposta: il Governo presenti un disegno di legge con il quale venga meglio disciplinata la materia dell'assicurazione facoltativa in relazione alle attuali condizioni economiche, di bilancio, ecc. Mi sembra infatti veramente assurdo che mentre tutti protestiamo di voler fare una concreta politica sociale, manifestiamo poi l'intenzione di buttare a mare proprio le categorie più misere dei lavoratori, abbandonandole al loro squallore. Si impone quindi la necessità di formulare una legge più consona, più rispondente alla situazione e che meglio disciplini questo settore.

Crede quindi che piuttosto che respingere il progetto, si dovrebbe pregare il Governo di ritirarlo e di portare al nostro esame un disegno di legge più rispondente allo scopo. Ed a questo proposito dichiaro che sono contrario a qualsiasi provvedimento transitorio. Infatti in Italia niente è più definitivo del provvisorio. Se noi accettassimo il presente provvedimento sospensivo, possiamo pur star certi che non si farà nulla di definitivo in questo settore per molti e molti anni.

SALVAGIANI. Ove si accedesse all'idea di discutere il progetto, vorrei chiedere se rientra nella norma anche la categoria di coloro che, avendo perduto il diritto alla assicurazione obbligatoria, hanno ottenuto ugualmente il diritto di fare dei versamenti facoltativi per raggiungere il minimo del contributo dell'assicurazione obbligatoria stessa.

MONALDI, *relatore*. Faccio inanzi tutto presente che io ho voluto portare l'accento su una situazione di fatto. Che poi le mie proposte vengano o no accolte, questo naturalmente è affidato alla discrezionalità della Commissione e del Governo. Su ciò, pertanto, non dirò parola, come non spenderò parola sul fatto che le mie proposte debbano essere esaminate oggi o in altra riunione.

Confesso però di meravigliarmi dell'atteggiamento del senatore Jannuzzi, il quale pretenderebbe di negare al relatore la facoltà di proporre delle modifiche su di un determinato argomento, modifiche che mutino anche sostanzialmente un progetto di legge. Io non sono un competente in fatto di Regolamento, sono un povero medico, cerco però di ragionare secondo il senso comune, e mi sembra appunto sotto questo profilo che quando viene portato in discussione un determinato argomento l'individuo chiamato a discuterlo possa esprimere con tutta libertà il proprio parere, salvo poi a trovare favorevoli o meno gli altri. Tuttavia, se il Regolamento dovesse porre qualche divieto alla mia iniziativa, io ne prenderò atto, ritirando le mie proposte e chiedendo però nello stesso tempo alla Commissione di esonerarmi dall'incarico di relatore.

Ciò premesso, la situazione che ci si presenta dal punto di vista del rinvio è semplice. Si deve impostare tutto il problema dell'assicurazione facoltativa o si deve semplicemente discutere il progetto governativo di pura e semplice sospensione? In tal caso rimarrebbero in vigore le assicurazioni facoltative indirette. Tanto per fare un esempio una donna di servizio che abbia prestato la sua opera per alcuni mesi pagando l'assicurazione obbligatoria, non maturando però il diritto alla pensione, sposandosi e cessando pertanto il suo lavoro, continuerebbe a pagare l'assicurazione facoltativa. Senza parlare poi dell'elemento preso in esame dal senatore Cosattini, quello cioè dei diritti acquisiti che sarebbe opportuno prendere esplicitamente in considerazione in una legge di questo genere. Da qui la necessità che, laddove si voglia anche accettare la proposta di semplice sospensione, il disegno di legge governativo venga convenientemente integrato.

Non va però dimenticato che noi ci troviamo nel settore previdenziale, il cui riordinamento

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

53ª RIUNIONE (31 maggio 1951)

attendiamo da tempo. Questa attesa naturalmente è giustificata dalla difficoltà del problema, ma io penso che, ove ci si presenti la possibilità di esaminare con concretezza dei lati ben definiti della questione, noi non dobbiamo mancare di farlo, perchè sarebbe controproducente rimanere nel provvisorio. Anche il decreto del 1946, cui mi sono riferito nella mia relazione, anche tutti i provvedimenti a favore dei pensionati erano dei provvedimenti provvisori, e voi sapete poi che cosa ne è derivato.

Concludendo, io dichiaro di non aver nulla in contrario a che si rinvii per dar tempo a tutti i colleghi di approfondire meglio la questione, ma una volta che ciò sia avvenuto, il problema deve essere affrontato. Naturalmente mi guardo bene dall'affermare che la linea da me tracciata sia la migliore. È una linea che io mi permetto di suggerire. La Commissione deciderà.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che le molte preoccupazioni emerse da questa breve discussione giustificino la richiesta di un più ponderato esame sulla linea della relazione del senatore Monaldi. Però, se mi è lecito fare una raccomandazione, questa sarebbe nel senso che i tempi vengano ristretti al massimo. Le ragioni di questa mia richiesta stanno nello stesso provvedimento e nella sua natura.

È stata rilevata l'incongruenza di queste pensioni facoltative così come attualmente ordinate. Con il nostro provvedimento si è inteso di rimediare a tali incongruenze, in linea però provvisoria, fintanto cioè che i provvedimenti accennati dallo stesso primo articolo del disegno di legge non vengano a regolare definitivamente la questione.

Vorrei dire qualche parola al proposito, ma dato il giro che la discussione ha preso mi riservo di intervenire piuttosto quando l'esame del provvedimento verrà affrontato da fondo. Desidero soltanto far presente al senatore Sacco che effettivamente le osservazioni da lui sollevate in ordine alla sussistenza degli aventi diritto sono molto serie. Purtroppo però io vedo attraverso i dati fornitimi che queste assicurazioni facoltative crescono in maniera veramente allarmante. Pensi il senatore Sacco

che nel 1950 — e mi riferisco ai primi tre trimestri — nel solo Piemonte sono aumentate di oltre 9000 unità, in Liguria di oltre 3000, in Lombardia di oltre 4000, nel Veneto di oltre 8000, nell'Emilia di quasi 4000 e via di seguito.

SACCO. Si tratta di abusi.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei sperare di no. Debbo pensare che l'Istituto sul quale poi grava l'onere di tutte queste pensioni eserciti un controllo abbastanza rigoroso. Ad ogni modo interpreto la domanda del senatore Sacco appunto come denuncia di un abuso ed anche a questo riguardo cercherò di interessarmi attentamente.

Debbo poi dire al senatore Monaldi che per quanto riguarda i contributi unificati, il progetto è già dinanzi al Consiglio dei Ministri il quale se ne è occupato in due precedenti sedute e su mia proposta proprio ieri ha deciso di fissare una seduta apposita per l'esame di questo e di altri provvedimenti del Ministero del lavoro. Mi rendo perfettamente conto, a questo proposito, dell'imbarazzo in cui la Commissione si trova di fronte a progetti di legge passati al suo esame e che non possono essere discussi proprio per la sussistenza di questo progetto governativo. Mi rendo conto altresì che il tempo non breve ormai passato autorizzerebbe la Commissione stessa ad avere un minor riguardo nei confronti del Ministero; ciò non toglie però che io faccia ancora una volta appello alla sua pazienza perchè ritengo veramente utile a tutti gli effetti, e soprattutto agli effetti di una opportuna definizione della questione, che il Governo possa esprimere al riguardo un preciso parere.

PRESIDENTE. Vi è una proposta pregiudiziale di rinvio presentata dagli onorevoli Barbareschi e Jannuzzi, con l'intesa però che il relatore distribuisca una copia della sua relazione e delle sue proposte in modo che alla prossima seduta la Commissione possa avere tutto il materiale per una discussione più approfondita del disegno di legge.

Metto ai voti la proposta dei senatori Barbareschi e Jannuzzi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Repossi ed altri: « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici » (N. 1674) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Monaldi.

MONALDI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione ebbe già a discutere della legge n. 887 che è un provvedimento a favore dei lavoratori assicurati sulla tubercolosi, approvato nel 1950; con esso si intende dare a tutti i degenti tubercolotici l'indennità di ricovero mentre precedenti disposizioni di legge avevano creato delle discriminazioni e delle limitazioni. Una prima limitazione era nel tempo perchè, ad esempio, le persone che non erano capi famiglia potevano percepire l'indennità di ricovero soltanto per un anno, indennità che non era prorogabile. I capi famiglia poi godevano della stessa indennità per due anni prorogabili solo nel caso si verificassero certe condizioni. Con la legge n. 887, abolendo queste limitazioni stabilimmo che per tutto il periodo di ricovero gli assicurati tubercolotici avrebbero goduto dell'indennità. Senonchè di questa legge si è data una interpretazione, a mio parere errata, da parte dell'Istituto della previdenza sociale. Io ho fatto presente ciò al rappresentante del Governo, Sottosegretario di Stato onorevole Rubinacci, il quale però non ritenne di poter provvedere ad ovviare a questo inconveniente attraverso una interpretazione diversa.

Ci sono individui ricoverati per un determinato periodo di tempo i quali hanno assicurata l'indennità di ricovero; susseguentemente questi individui vengono dimessi e debbono allora ricuperare il diritto al ricovero con nuove contribuzioni, ma può accadere per varie ragioni, che non possano maturare questo secondo diritto attraverso le successive contribuzioni. In questo caso, se vengono nuovamente ricoverati per malattia, non percepiscono nes-

suna indennità. Naturalmente ciò costituisce la cosa più illogica dal punto di vista umano perchè questi individui sono più poveri nel secondo ricovero che non nel primo. Il disegno di legge proposto dal deputato Repossi tende a dare anche per il secondo ricovero il diritto — laddove non lo si sia già acquisito attraverso successive contribuzioni — alla indennità di degenza.

Questo per il disegno di legge che viene portato al nostro esame e che io propongo alla Commissione di voler approvare. Sorge però a questo punto un'altra questione che io avevo già avuto modo di far presente all'onorevole Repossi e che riguarda le differenziazioni. La legge del 1936 all'articolo 16 esclude dai benefici i capi famiglia mezzadri o colonici. Si riteneva infatti che costoro non ne avessero bisogno perchè la famiglia rimane sul fondo e quindi continua ad avere lo stesso reddito di prima. Purtroppo nella vita reale questo non si verifica perchè laddove il capo famiglia si ammala — specialmente quando si tratta di coloni modesti — si sconvolge il piano economico della famiglia stessa. Molto spesso la famiglia deve abbandonare il fondo, altre volte — quando non abbandona il fondo — deve ricorrere all'opera dei braccianti. Noi abbiamo visto che si tratta di situazioni molto pietose e pertanto io proporrei un'aggiunta a questo disegno di legge, che desidero sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro. Si tratta precisamente di togliere questa differenziazione mediante questa formula: « Le prestazioni economiche dovute agli operai agricoli di cui all'articolo 16 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modifiche e integrazioni, sono estese ai capi delle famiglie mezzadrili e coloniche ».

Questa è la modifica che sottopongo alla considerazione dell'onorevole Ministro con la più viva preghiera che voglia accettarla perchè viene incontro alle esigenze di queste categorie.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quale onere ne deriverebbe?

MONALDI, *relatore*. Ho cercato di fare i calcoli ma non sono riuscito a giungere ad una conclusione precisa. D'altra parte l'Istituto della previdenza sociale non ha nelle sua contabilizzazione le differenziazioni relative e sarebbe difficile farle. Però per quel che mi risulta le differenziazioni non sarebbero molte e non

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

53ª RIUNIONE (31 maggio 1951)

rappresenterebbero un peso cospicuo. Del resto è ben noto che non è necessario il parere di nessun'altra Commissione, perchè si rientrerebbe nel fondo di integrazione.

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno che il relatore dia al Ministro tutti gli elementi, cosa che non può essere fatta in questo momento, e pertanto è opportuno rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni così resta inteso.

Discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi e Grisolia: « Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 » (N. 1623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARAZZA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è favorevole.

ZANE, relatore. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi e Grisolia che viene al nostro esame propone una nuova proroga che è la quinta in materia: proroga cioè del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in servizio in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Non esito a dichiarare che se mi abbandonassi in questo momento a motivi sentimentali non porrei alcun indugio a proporre l'approvazione di questo disegno di legge, per un senso di solidarietà verso la benemerita categoria dei lavoratori reduci e partigiani che finora hanno beneficiato delle provvidenze previste dal decreto legislativo già citato. Devo però aggiungere che il legislatore non può lasciarsi guidare solo dal sentimento ma anche da motivi realistici e da giustificate preoccupazioni di carattere sociale.

Gli onorevoli proponenti Bitossi e Grisolia accompagnano il disegno di legge con una bre-

vissima relazione che per la verità non dà lumi sufficienti sulla proroga richiesta. Già nella precedente seduta io non ho potuto riferire sull'argomento per l'assenza dei proponenti ai quali avrei chiesto, come chiedo tuttora, maggiori notizie in rapporto alla richiesta proroga. I proponenti ritengono che le ragioni che hanno suggerito il provvedimento iniziale in favore dei lavoratori reduci e partigiani, con le successive proroghe, non siano venute meno, anzi si siano purtroppo acutizzate. Questa affermazione mi induce a sollecitare i proponenti a chiarire quali siano queste ragioni che sussistono ancora perchè ci si possa rendere conto della utilità della proroga.

Dal canto mio debbo ricordare che sono stato sempre tra i fautori delle precedenti proroghe, anzi nella seduta del 7 ottobre 1948 ho invocato — pur senza ottenere il consenso della Commissione — una proroga più ampia di quella allora proposta. Ciò dimostra quanto io sia stato sempre favorevole alla conservazione di queste facilitazioni in ordine al mantenimento in servizio dei reduci e partigiani. Ma ora devo manifestare la mia perplessità in relazione a questa richiesta di proroga proprio perchè non mi risulta giustificata e perchè è venuta meno, a mio avviso, quella ragione che allora, negli anni 1945-46, indusse il Governo a emanare quel provvedimento eccezionale. In effetti la situazione contingente degli anni 1945 e 1946 è continuata negli anni successivi in maniera più attenuata e adesso, francamente, non penso che ancora sussista; a me consta che in parecchi settori si è operata gradatamente una definitiva sistemazione dei reduci e dei partigiani nelle aziende. Mi consta, per esempio, che si è verificato talvolta il caso di imprese che avrebbero potuto licenziare i reduci e i partigiani che non si erano messi in regola con l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, vale a dire che non avevano potuto produrre i certificati di riconoscimento della qualifica di partigiano, di combattente e di reduce, sostituendo il certificato provvisorio che era stato ritenuto valido fino al 1946 con un certificato definitivo. In molti casi in cui ciò non è avvenuto, le ditte, come a me consta, non hanno proceduto al licenziamento. Ecco perchè dico che per quanto è a mia conoscenza, l'attuale

provvedimento di proroga non ha una giustificazione sufficiente.

FARINA. Effettivamente questo problema in linea generale è risolto, esistono però ancora casi in cui la proroga del decreto legislativo tuogotenenziale è necessaria. Del resto il Ministro ha già detto che è d'accordo nel concedere la proroga trattandosi di un numero non cospicuo di casi. Io penso che noi possiamo approvare questo disegno di legge senza pericolo di creare imbarazzi.

SALVAGIANI. Mi sembra strano che il relatore chieda le ragioni per cui i proponenti hanno presentato questa proroga. Essi hanno già detto che non essendo l'attuale situazione modificata rispetto agli anni 1945 e 1946, la proroga è opportuna. Mi sembra anche strano che il relatore mentre nel 1948 era favorevole a una maggiore dilazione del termine di proroga oggi non possa più aderire a una nuova proroga che in definitiva attua quanto egli aveva richiesto due anni fa. Mi sembra del resto che l'attuale situazione sia tale da creare sul mercato della mano d'opera situazioni di maggior disagio rispetto a quelle prima evidenti.

Per questi motivi ritengo che il provvedimento debba essere approvato.

ZANE, *relatore*. Debbo fare anche presente che il testo del provvedimento così come è stato formulato, è imperfetto e dovrebbe essere modificato.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già espresso l'opinione del Ministero del lavoro e cioè che questa ulteriore proroga possa essere consentita anche in considerazione del fatto che la materia da regolare va gradualmente riducendosi. Certo le preoccupazioni del relatore meritano di essere prese in considerazione e dico ciò anche perchè quelle preoccupazioni sono condivise da altri Ministri i quali si danno pensiero del fatto che questo vincolo, che si protrae negli anni, possa imbarazzare l'attività delle aziende e impedire ad esse, sia pure in una misura ridotta, di adeguare la mano d'opera alle esigenze delle attività aziendali.

Ad ogni modo io rappresento il mio Ministero in questa sede e il mio Ministero si rimette alla Commissione non ritenendo di poter opporre considerazioni di tale gravità che possano indurlo a domandare che il progetto non sia accolto.

SACCO. Io, pur essendo ex combattente, e pur essendo ex combattenti i miei figlioli, voterò contro il disegno di legge per la seguente ragione: se nella legge ordinaria del 1946 era concessa agli ex combattenti e agli ex partigiani la facoltà di essere mantenuti nella loro occupazione per almeno 30 mesi, i 30 mesi sono ormai abbondantemente trascorsi; non vedo ora la ragione di prorogare per il 1951 una legge che non ha più alcuna ragione d'essere.

Voterò contro anche per un'altra considerazione. Non vedo perchè questo privilegio che si concede agli ex combattenti debba andare a carico dei datori di lavoro invece di andare a carico per esempio di coloro che non hanno fatto il servizio militare, che non sono stati partigiani, che non sono stati combattenti. È ridicolo che si perpetui una situazione come questa, che chi ha fatto dieci anni di servizio militare si trovi a mendicare il favore della tolleranza, mentre chi è rimasto a casa per dieci anni e si è fatto un patrimonio non viene gravato di un centesimo e mentre viene gravato l'innocente che mostra buon cuore ed assume al proprio servizio gli ex combattenti.

PRESIDENTE. Vi è una proposta del relatore di rinviare la discussione per avere maggiori chiarimenti da parte dei proponenti del disegno di legge. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali** » (N. 1676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Vi è un punto sul quale è stata richiamata la nostra attenzione da parte della Presidenza del Senato, è l'articolo 2, ove si dice che il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in un testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza, con facoltà di coordinarle, modificarle e di integrarle. È avvenuto uno scambio di spiegazioni da parte della Presidenza della Camera e del

Senato con il Ministero del lavoro circa l'interpretazione da darsi a questa frase. Ora noi vorremmo dall'onorevole Ministro a scanso di qualsiasi equivoco una dichiarazione in cui dicesse che si tratta solo di modifiche e di integrazioni per quel che riguarda la forma, non la sostanza, togliendo così in modo assoluto qualsiasi idea di delega legislativa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pezzini.

PEZZINI, *relatore*. Come appare dalla stessa intitolazione il disegno di legge si propone di modificare il sistema contributivo dell'Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i dipendenti statali.

Per quella categoria di dipendenti statali che, come gli ufficiali giudiziari, è retribuita non in base ad uno stipendio fisso ma in relazione al lavoro eseguito, il contributo previdenziale non poteva riferirsi che alle retribuzioni medie convenzioni. La legge 8 gennaio 1931, n. 50, fissava tali retribuzioni convenzionali per gli ufficiali giudiziari in misura differente in ragione del grado di giurisdizione della magistratura presso la quale prestano servizio: in lire cinquemila annue cioè per gli ufficiali giudiziari di pretura, in lire cinquemila cinquecento annue per gli ufficiali giudiziari di tribunale, in lire seimila annue per gli ufficiali giudiziari di Corte di appello, e in lire seimila cinquecento annue per gli ufficiali giudiziari di Corte di cassazione.

Senonchè, come i colleghi possono subito rilevare, queste retribuzioni convenzionali che vanno da cinquemila lire a seimila cinquecento lire, in seguito al diminuito potere di acquisto della moneta, debbono essere modificate. E a ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge che in senso generico consente la formazione di nuove tabelle di retribuzioni convenzionali da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. L'articolo primo quindi fissa il criterio per la determinazione di retribuzioni convenzionali per quel personale che presta presso lo Stato solo un servizio limitato allo scopo di assoggettare a contributo anche quella parte di reddito che essi traggono dall'esercizio loro consentita della stessa attività professionale anche al di fuori dell'Amministrazione da cui dipendono e il cui ammon-

tare non potrebbe essere accertato con i sistemi comuni.

Il disegno di legge poi tende a una seconda finalità: con l'articolo 2 si autorizza il Governo a riunire le norme che regolano l'attività dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, che è regolata ora da un complesso di norme sparse in diversi testi legislativi e quindi di difficile consultazione.

Il nostro Presidente ha già rilevato che la formulazione dell'articolo 2 concede al Governo dei poteri forse eccessivi dandogli facoltà non solo di coordinare le norme esistenti, ma di modificarle ed integrarle. Questo rilievo fu sollevato anche nella Commissione della Camera dei deputati e già il rappresentante del Governo, Sottosegretario Rubinacci, precisò che l'articolo 2 doveva interpretarsi nel senso che esso concedesse al Governo il potere di compiere un coordinamento formale e tecnico escludendo invece ogni facoltà di innovare sostanzialmente in materia.

Del resto già nell'articolo 2, nell'ultimo inciso del primo capoverso, si precisa che questo coordinamento deve essere fatto fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente. Tuttavia credo sia molto opportuno che a verbale risulti che tanto la Commissione che il Ministro presente ritengono che l'interpretazione da dare all'articolo 2 sia questa: un coordinamento di natura tecnica e formale.

Vi è stata un'altra iniziativa da parte dell'11ª Commissione della Camera dei deputati. Il progetto iniziale del Governo dava facoltà di compilare questo testo unico nel termine di due anni, che è sembrato eccessivo e contrastante con l'urgenza dell'unificazione sottolineata nella relazione che accompagna il disegno di legge. Si è ridotto quindi quel termine ad un anno. Invito pertanto la Commissione a voler approvare questo disegno di legge.

MONALDI. Per quanto riguarda l'articolo 1 la questione è molto semplice, si tratta di stabilire i così detti stipendi convenzionali. L'articolo 2, sul quale voglio richiamare un attimo la vostra attenzione, autorizza un coordinamento formale. Nella raccolta delle leggi sul lavoro, si trovano tutte le leggi che riguardano lo E.N.P.A.S. Le leggi sono molto semplici, ma

quello che balza evidente innanzi agli occhi, è la inopportunità di certe disposizioni; l'E.N.P.A.S. ha bisogno di essere riveduto nella sua struttura; basti dire ad esempio che la tubercolosi viene trattata come malattia generica, con un medico a scelta, casa di cura a scelta e 120 giorni di cura. E vi sono molti altri anacronismi e molte altre cose che non possono oggi più sussistere.

Ora, non so quale valore abbia questo coordinamento formale, ma vorrei sperare che si trattasse di un coordinamento tendente ad adeguare le disposizioni alla vita attuale e alle nuove esigenze, in tal caso solo si potrebbe fare opera veramente costruttiva.

Pertanto sarei del parere di rimandare questa questione a quando — io mi auguro presto — si comincerà a discutere l'ordinamento tecnico della previdenza in Italia.

PEZZINI. *relatore*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si citano a titolo esemplificativo i più importanti provvedimenti: essi sono sette. Se questo testo unico riuscirà a presentarci in maniera unitaria tutte le disposizioni vigenti in materia avrà una grande utilità.

MONALDI. Tutte le disposizioni antecedenti al 19 gennaio 1942, sono state abrogate, il piano dell'ordinamento dell'E.N.P.A.S. incomincia dal 19 gennaio 1942. Se vi è un istituto che ha poco bisogno di una unificazione in questo senso, dal punto di vista cioè legislativo, è proprio l'E.N.P.A.S.; però se si tratta di un lavoro puramente formale aderirò anch'io, benchè mi sembri che con l'articolo 2 si dia una vera e propria delega legislativa.

PRESIDENTE. Se la Commissione dà all'articolo 2 una interpretazione tale da scorgervi una delega legislativa, non può approvarlo e deve rimandare il disegno di legge all'Assemblea; ma se invece la Commissione fa sua l'interpretazione secondo cui l'articolo 2 concede al Governo solo la facoltà di modificare ed integrare le norme vigenti in senso formale senza incidere sulla materia e la sostanza, può approvarlo. È evidente dunque che l'eventuale approvazione implica l'accettazione di questa seconda interpretazione. Chiedo inoltre al Ministro di voler a sua volta precisare il suo pensiero in proposito.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Noto anzitutto che la relazione pone in evidenza come la formula adottata sia la stessa usata anche in altri casi per conferire al Governo il potere di compilare testi unici. Ad ogni modo non ho la minima difficoltà a dichiarare che da parte del Ministero si interpreta questa disposizione nel senso che è stato precisato dal Presidente, nel senso cioè che essa conceda al Governo il potere di compiere solo un coordinamento tecnico e formale: se ci sono delle contraddizioni è evidente che queste saranno poste in evidenza, se ci sono dei doppioni verranno tolti, in sede di coordinamento. Mi sembra che la prassi sia abbastanza costante in questo campo e che non ci sia bisogno di ulteriori precisazioni.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Ministro. Precisata così l'interpretazione dell'articolo 2, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dei singoli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per particolari categorie di personale, ammesse alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione, o che svolgono attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione dei contributi è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

Per le categorie predette l'ammontare delle prestazioni che sono commisurate, in virtù delle vigenti norme, all'importo degli assegni goduti, è calcolato in base alla somma fissa come sopra determinata.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme

X COMMISSIONE (Lav. emigr., prev. soc.)

53^a RIUNIONE (31 maggio 1951)

di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.

Le norme di carattere regolamentare, anche se già contenute in atti legislativi, sono riu-

nite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,45.